

**Associazione Nazionale Aziende degli
Utensili Elettrici, Componenti ed Accessori**

“Assutel”

STATUTO

Milano, 26 Febbraio 2007

**Associazione Nazionale Aziende degli
Utensili Elettrici, Componenti ed Accessori
“Assutel”**

STATUTO

1. Costituzione, Denominazione, Sede e Scopi

* * * * *

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

- E' costituita la “**Associazione Nazionale Aziende degli Utensili Elettrici, Componenti ed Accessori**” in forma abbreviata detta “**Assutel**”.
- L'Associazione è retta dalle norme di Legge e dal presente Statuto.
- L'Associazione può aderire, con delibera dell'Assemblea, e per il raggiungimento dei fini Sociali, ad altre Associazioni, Società di capitale ed Enti anche intervenendo alla loro costituzione.
- L'Associazione non ha alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.
- L'Associazione ha la durata fino al 2100.

Art. 2 - Sede

- L'Associazione ha sede legale in Milano. La sede operativa può essere ubicata in altro luogo con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione:

- a) riunisce ed organizza le Aziende che producono e/o importano e distribuiscono Utensili Elettrici, loro Componenti ed Accessori
- b) ne tutela gli interessi di carattere generale
- c) promuove la Loro qualificazione ambientale ed etica favorendone la partecipazione ad Organismi qualificati in tali ambiti
- d) contribuisce a mantenere un Loro costante aggiornamento tecnologico
- e) promuove la ricerca e l'innovazione di Loro interesse
- f) promuove la creazione di norme specifiche
- g) identifica l'immagine della categoria e la promuove presso i terzi di interesse
- h) analizza, con indagini e ricerche, i mercati di interesse per comprenderne necessità e problematiche
- i) favorisce la creazione di posti di lavoro e di opportunità di lavoro nell'ambito della categoria
- j) promuove e favorisce accordi con altri Enti ed Istituzioni sui temi della ricerca in ambito tecnico, normativo, ambientale e scientifico
- k) svolge opera di conciliazione nei casi di contrasti tra i Soci
- l) tutela i propri Soci nei confronti dei terzi
- m) promuove la creazione e gestisce uno specifico marchio qualitativo – depositato e protetto secondo le norme – destinato ai Soci che dimostrano determinate caratteristiche
- n) rappresenta la categoria – a livello nazionale e internazionale –

presso Enti, Istituzioni e Organizzazioni

**2. Soci, Aggregati, Gruppi,
Ammissione, Obblighi e Contributi**

* * * * *

Art. 4 - Associati

- Sono previste 2 categorie di "Associati": Soci e Aggregati.

Art. 5 – Soci

- Possono aderire all'Associazione in qualità di "Soci" tutte le Aziende giuridicamente italiane che producono e/o importano e distribuiscono Utensili Elettrici e che:
 - a) dispongono di una linea di prodotti identificabile e distinta
 - b) dispongono di una organizzazione commerciale a copertura nazionale

Art. 6 – Aggregati

- Possono aderire all'Associazione in qualità di "Aggregati" gli Enti e le Istituzioni che svolgono attività di studio e di ricerca – di mercato, tecnica, normativa, ecc.. – nei campi di interesse. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di "Aggregati" anche le Imprese – eventualmente riunite in Gruppi (come da art. 7) – e le Associazioni di Imprese che pur non disponendo dei requisiti previsti dall'art. 5 risultano di interesse per il raggiungimento degli scopi statutari

Art. 7 - Gruppi

- In seno all'Associazione potranno essere costituiti Gruppi – di Soci o di Aggregati - aventi caratteristiche affini.
- Ogni Gruppo si occuperà dei problemi tecnici, normativi, economici, di conoscenza del mercato, ecc. riguardanti le aree di interesse.
- E' il Consiglio Direttivo a decidere la costituzione dei Gruppi, ad emanare i Regolamenti relativi alla gestione dei Gruppi stessi a definirne i contributi ed a stabilire chi ne debba far parte
- Ciascun Gruppo designerà un proprio Delegato che potrà essere ascoltato dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Ammissione

- Per essere ammessi in qualsiasi forma all'Associazione, occorre.
 - a) Disporre delle caratteristiche richieste
 - b) Ottenere l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo
 - c) Partecipare al progetto di conoscenza del mercato (come meglio precisato di seguito) accettandone tutte le condizioni e gli oneri
 - d) Fornire, alla struttura che si occupa del progetto di conoscenza del mercato, i dati che verranno richiesti e relativi all'esercizio antecedente quello di iscrizione, accollandosi tutti i conseguenti costi di rielaborazione
- Inoltre occorre presentare domanda (sottoscritta dal legale rappresentante) corredata dai dati caratteristici dell'Azienda che

richiede l'ammissione e dei documenti ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo.

- Nella domanda deve essere esplicitamente indicato che l'Azienda ha preso visione del presente Statuto di cui la presentazione della domanda di ammissione costituisce implicita ed integrale accettazione.
- Sull'accettazione delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Art. 9 - Obblighi

- L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, oltre a tutte le deliberazioni generali, specifiche e contributive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- In particolare per quanto concerne il progetto di conoscenza del mercato l'Associato ha l'obbligo di parteciparvi e di accettare le seguenti condizioni:
 - a) impegno economico minimo della durata di un triennio e ciò indipendentemente che l'Azienda permanga Associato nello stesso periodo, così come indipendentemente che fornisca i dati per un periodo inferiore a quello pattuito, non ricevendo nel contempo i risultati per i periodi nei quali la stessa non abbia fornito i propri
 - b) pagamento di tutti gli extra costi (quantizzati secondo le tariffe del fornitore) causati sia dai ritardi determinati nel fornire i dati in tempi eccedenti quelli concordati con il fornitore del servizio

di raccolta ed elaborazione che dagli errori trasmessi nella fornitura stessa dei dati e che richiedano elaborazioni supplementari e/o rifacimenti

- L'attività di Associato deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva né dell'immagine della categoria né dell'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.
- L'Associato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni informazione che lo stesso riterrà opportuna per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 10 - Durata

- L'adesione ha durata di tre anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 11 - Dimissioni

- L'Azienda associata può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il 30 Giugno con lettera raccomandata. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 39.
- La disdetta e/o il recesso avranno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo per quanto riguarda il pagamento di ogni onere a carico dell'Associato fatto salvo quanto previsto all'art.9, comma secondo per gli oneri tutti connessi al progetto di conoscenza del mercato che permangono a carico sino alla loro completa estinzione.

Art. 12 - Rappresentanti

- Ciascuna Azienda associata deve designare un delegato - plenipotenziario - a rappresentarla nei rapporti con l'Associazione.

Art. 13 - Contributi

- Gli Associati sono tenuti per tutto il periodo in cui dura il loro impegno a versare tutti i contributi decisi dall'Assemblea.

Art. 14 - Cessazione

- La qualità di Associato si perde:
 - a) per disdetta esercitata da parte dell'Associato in base all'Art. 11;
 - b) per recesso esercitato da parte dell'Associato in base all'Art. 39;
 - c) per cessazione dell'attività;
 - d) per espulsione in caso di: morosità protrattasi per 90 giorni dalla richiesta e/o violazione dei principi di correttezza professionale e/o di altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto su deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

* * * * *

3. Organi

* * * * *

Art. 15 - Organi

- Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente;
 - d) il Tesoriere;
 - e) il Consiglio Direttivo;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) il Direttore

Art. 16 - Cariche

- Tutte le cariche dell'Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti Organi Sociali sono gratuite, con eccezione per la carica di Direttore per la quale potrà essere determinata dal Consiglio Direttivo una retribuzione.
- A far parte degli Organi Sociali possono essere chiamati i rappresentanti degli Associati muniti di adeguati poteri decisionali sulla base delle cariche Sociali ricoperte nelle rispettive Aziende o di apposita delega.

Art. 17 - Assemblea - Costituzione

- L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati - in

regola con i contributi sociali - designati ai sensi dell'Art. 16 o da altri appositamente delegati.

- E' ammessa la delega, con un massimo di due deleghe (oltre alla propria).

Art. 18 - Assemblea - Compiti

- E' di competenza dell'Assemblea:
 - a) discutere e deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento dell'Associazione;
 - b) discutere e deliberare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio corrente;
 - c) procedere, ogni due esercizi, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - d) procedere alla elezione dei Probiviri;
 - e) procedere alla elezione dei Revisori dei Conti;
 - f) determinare di anno in anno, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi di ogni natura e specie;
 - g) modificare lo Statuto;
 - h) sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori;
 - i) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del Giorno.

Le Assemblee che hanno per oggetto i punti g) ed h) sono Straordinarie, le altre Ordinarie.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Assemblea Ordinaria

- Alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria provvede - entro il 30 Giugno di ogni anno - il Presidente o il Vicepresidente con lettera raccomandata o fax o e-mail da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e che dovrà contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'Ordine del giorno.
- Nel caso di convocazione a mezzo fax o email occorre pervenga in Associazione conferma scritta dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima della data fissata
- La seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno della prima.
- Oltre all'Assemblea Generale Ordinaria l'Associazione può indire nel corso dell'anno con le stesse procedure di convocazione quante altre Assemblee Ordinarie ritiene opportune per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 20 - Assemblea Straordinaria

- L'Assemblea può essere anche convocata in via Straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o da un numero di Associati rappresentante almeno un terzo dei voti complessivi degli Associati.
- La convocazione sarà effettuata secondo le formalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 21 - Assemblea - Presidenza

- Al Presidente dell'Associazione, od in caso di suo impedimento al Vicepresidente, o in caso di impedimento di quest'ultimo ad un Consigliere designato dall'Assemblea stessa, spetta di presiedere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
- Il Presidente sarà assistito dal Direttore della Associazione, che fungerà da Segretario dell'Assemblea, o, per impedimento dello stesso, da un Segretario nominato dall'Assemblea.
- Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Copia di tale verbale sarà inviato a tutti gli Associati entro un mese dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 22 - Assemblea - Validità

- Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti tante Aziende che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti agli Associati.
- Per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione è necessario che siano presenti tante Aziende che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.
- Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano nel caso in cui siano poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea modificazioni statutarie o la proposta di scioglimento della

Associazione (Assemblee Straordinarie), nei quali casi è sempre necessario che siano presenti almeno i tre quarti dei voti spettanti agli Associati.

- Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti (salvo quanto previsto all'Art. 40) con voto palese.
- Per le cariche Sociali, ove l'Assemblea non provveda o decida per le nomine ad acclamazione unanime, si procederà con votazione segreta a maggioranza relativa.

Art. 23 - Assemblea - Voti

- Ogni Socio dispone di un voto. Il Consiglio Direttivo decide annualmente i voti spettanti agli Aggregati.

Art. 24 - Presidente

- Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri. Resta in carica due esercizi e può essere riletto consecutivamente solo per un ulteriore secondo mandato.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
- Ha la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni stato e grado di giudizio.
- E' l'esecutore delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in ciò coadiuvato dal Direttore dell'Associazione.

Art. 25 - Vicepresidente

- Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri membri. Dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.
- Il Vicepresidente sostituirà nei suoi compiti il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 26 - Tesoriere

- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri, e potrà ricoprire all'interno del Consiglio anche altre cariche. Dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.
- Sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, opportunamente riferendone al Consiglio Direttivo.
- Esprime al Consiglio Direttivo parere in merito alla formulazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo ed alla definizione dei contributi associativi.

Art. 27- Consiglio Direttivo

- La gestione dell'Associazione è affidata a un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 8.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Per il Presidente vale quanto precisato al 1° comma dell'art. 24.

Art. 28 - Consiglio - Cooptazione

- Qualora si rendessero vacanti posti di Consiglieri, il Consiglio può procedere per cooptazione al proprio completamento fino alla metà dei suoi componenti e secondo quanto stabilito dall'art. 27.
- Se il numero dei posti resisi vacanti dovesse risultare superiore alla metà dei Membri del Consiglio il Presidente, o in caso di sua mancanza qualsiasi altro Consigliere, dovrà convocare l'Assemblea per la loro nomina entro un mese dal determinarsi di tale situazione.
- I Consiglieri così eletti in sostituzione, dureranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Compiti Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) elabora ed attua le iniziative di interesse per l'Associazione;
 - b) nomina ogni due esercizi e nell'ambito dei propri membri: Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
 - c) delibera l'ammissione degli Associati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, definendo la documentazione necessaria per la domanda
 - d) decide la costituzione dei Gruppi, emana i Regolamenti relativi alla gestione dei Gruppi stessi, ne definisce i contributi, ne definisce i voti spettanti in Assemblea e stabilisce chi ne debba far parte
 - e) formula annualmente, sentito il parere del Tesoriere, il bilancio

consuntivo ed il bilancio preventivo da proporre all'Assemblea insieme ai contributi dovuti dagli Associati;

f) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;

g) nomina e revoca, tra le persone estranee all'Associazione, il Direttore, determinandone l'eventuale retribuzione

h) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati le eventuali modifiche al presente Statuto;

i) delibera l'espulsione di Associati, ai sensi dell'art. 14, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;

j) delibera la decadenza dalle cariche associative, ai sensi dell'art. 33, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

k) decide l'ubicazione della sede operativa

l) gestisce il fondo comune dell'Associazione

Art. 30 - Poteri Consiglio

- Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento dell'attività propria dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini statutari.
- Il Consiglio Direttivo può decidere di conferire incarico di gestione della Segreteria a Società di Servizi esterne.
- Il Consiglio stesso ha la facoltà di delegare al Presidente o ad uno dei propri membri tutte o parte delle attribuzioni che gli

competono.

- Può altresì nominare rappresentanti, anche non Associati, in Organi o Enti esterni all'Associazione.
- Il Consiglio dovrà dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente di propria iniziativa, o dal Vicepresidente o da almeno tre Consiglieri.

Art. 31 - Convocazione Consiglio Direttivo

- La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente o dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, telex o e-mail spediti almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.
- In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta per mezzo di telegramma, fax, telex o e-mail, da spediti almeno 3 giorni prima dal Presidente.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.
- Non è ammessa delega tra i Consiglieri.
- Il Consiglio deve essere convocato ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri in carica, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Art. 32 - Riunioni Consiglio

- Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza di voti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In

caso di parità prevarrà il voto del Presidente della singola seduta di Consiglio.

- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche il Direttore dell'Associazione; egli fungerà altresì da Segretario del Consiglio Direttivo. Nel caso di suo impedimento la qualifica di Segretario spetta al Membro di Consiglio più anziano in età presente.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
- Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età presente.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

- L'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri, composto di tre membri.
- I Probiviri durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
- Sono deferiti ai Probiviri i seguenti compiti:
 - a) risolvere le controversie tra due o più Associati e tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione;
 - b) risolvere le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto;
 - c) esprimere al Consiglio Direttivo parere in merito all'espulsione dall'Associazione dell'Associato in base all'Art. 14;
 - d) esprimere al Consiglio Direttivo parere in merito alla decadenza

dalle cariche associative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

- I Probiviri si pronunciano allorché ne siano investiti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, sia di loro iniziativa.
- L'Associato accusato di violazione dello Statuto da parte dell'Associazione può ricorrere al parere dei Probiviri.

Art. 34 - Collegio dei Revisori dei Conti

- Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione sarà esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
- I Revisori dei Conti nomineranno tra loro, entro quindici giorni dall'Assemblea, un Presidente del Collegio.
- Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti.
- I Revisori dei Conti assistono alle Assemblee ed alle riunioni di Consiglio Direttivo nelle quali si trattino questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione.
- I Revisori dei Conti assolvono il loro mandato secondo le disposizioni degli articoli di riferimento del Codice Civile.

Art. 35 - Direttore

- Il Consiglio Direttivo nomina, tra le persone estranee all'Associazione, il Direttore, determinandone l'eventuale

retribuzione.

- Il Direttore attua le disposizioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione stessa ed ha anche la facoltà di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
- In assenza del Presidente e senza che ci sia bisogno di delega generale o particolare da parte dello stesso, il Direttore rappresenta l'Associazione in ogni circostanza ove risulti necessario e specialmente presso i Pubblici Poteri e gli Organismi Professionali o Interprofessionali.

* * * * *

4. Fondo Comune, Esercizi Finanziari, Bilanci

* * * * *

Art. 36 - Fondo Comune

- Il fondo comune della Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali nonché dalle entrate e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
- Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Associazione e pertanto le Associate, che per un qualsivoglia motivo cessano di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
- Il Consiglio Direttivo gestisce il fondo comune.

Art. 37 - Bilanci

- Gli esercizi finanziari vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
- Per ciascun esercizio deve essere compilato un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo.
- Entrambi vengono formulati dal Consiglio Direttivo su suggerimento del Tesoriere ed approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

* * * * *

5. Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

* * * * *

Art. 38 - Modifiche

- Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza spettante al complesso dei Soci.

Art. 39 - Recesso

- Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.
- Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo per quanto riguarda il pagamento di ogni onere a carico dell'Associato fatto salvo quanto previsto all'art.9, comma secondo per gli oneri tutti connessi al progetto di conoscenza del mercato che permangono a carico sino alla loro completa estinzione.

Art. 40 - Scioglimento

- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria su proposta degli Organi direttivi o di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del numero dei voti spettanti alla totalità dei Soci.
- Per la validità delle decisioni di scioglimento occorre il voto

favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del numero dei voti spettanti alla totalità dei Soci.

Art. 41 - Disposizioni Finali

- Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di diritto comune.